

ULTIMO APPUNTAMENTO

CON IL TEMA DELLE PENSIONI IN REGIME INTERNAZIONALE

a cura della redazione di Aurora

► Criteri seguiti sul piano del calcolo delle prestazioni

Pensione teorica

Rappresenta la pensione spettante al lavoratore come se l'intera carriera si fosse svolta in Italia, entro i limiti dell'anzianità contributiva massima fissata dalla legislazione italiana (40 anni).

Prorata


Esso è ricavato, sulla base dell'anzidetta pensione teorica, in proporzione ai periodi compiuti nell'assicurazione italiana. Il relativo coefficiente di riduzione è costituito dal rapporto tra l'anzianità contributiva maturata in Italia e l'anzianità totale conseguita tra Italia e estero. In caso di accredito di contribuzione fittizia posteriore alla data di realizzazione del rischio (ad esempio come per la pensione di inabilità) tale periodo entra nel computo ai fini del calcolo della pensione teorica, ma non anche del prorata.

Minimale di pagamento

Con effetto dal 1° settembre 1995 è istituito un minimale di pagamento pari a 1/40° del trattamento minimo per ciascun anno di assicurazione (da lavoro, figurativa e/o volontaria). Il suddetto importo, non può essere inferiore a lire 6.000 mensili (L. 335, art. 3 comma 15). Tale minimale prescinde dal reddito del pensionato e trova applicazione quale che sia il regime di calcolo (retributivo, contributivo o misto) delle prestazioni.

Trattamenti minimi sulle pensioni liquidate in regime di convenzione

L'articolo 8 della legge 153/69 consente di ottenere, entro certi limiti, l'ulteriore integrazione del prorata fino a concorrenza dei trattamenti minimi vigenti. Ai fini della misura del trattamento minimo, si tiene conto della pensione di pari natura corrisposta dagli organismi assicuratori esteri. Compete il trattamento minimo se sommati i due prorata di pensione, l'importo non supera il trattamento minimo, fermo restando tutte le condizioni stabilite dalla normativa, quali ad esempio la condizione reddituale. Originariamente tale beneficio era esteso a tutti i titolari di pensione acquisita in base al cumulo dei periodi esteri. Dal 1° febbraio 1991 (legge 407/90 e successive modificazioni) sono stati inaspriti i requisiti di accesso all'integrazione al minimo, attraverso la richiesta di un periodo minimo di contribuzione in costanza di rapporto di lavoro svolto in Italia. Tale periodo minimo è fissato come segue:



- 1 anno se decorrenza dal 1.02.1991 al 30.09.1992
- 5 anni se decorrenza dal 1.10.1992 al 31.01.1995
- 10 anni se decorrenza dal 1.02.1995 in poi

La contribuzione utile ai fini dei predetti requisiti di anzianità è la seguente:

- periodi di contribuzione effettiva da lavoro dipendente o autonomo
- periodi figurativi accreditati in costanza di rapporto di lavoro svolto in Italia
- periodi da riscatto ai sensi dell'articolo 51 della legge 153/69.

Chi non fa valere tale requisito conserverà solo il trattamento di base, cioè il prorata eventualmente elevato entro i limiti del minimale di pagamento istituito, dal 1 settembre 1995, dalla legge di riforma 335/95.

Deroghe

Il periodo minimo anzidetto non è tuttavia richiesto se l'accordo bilaterale o multilaterale contempla la garanzia del minimo nel paese di residenza. Tale clausola è contenuta nella normativa comunitaria, nonché nell'ambito delle convenzioni bilaterali vigenti con Argentina, Brasile, Jugoslavia, Uruguay, USA, Capo Verde, Principato di Monaco, San Marino e Tunisia. Il beneficio è comunque subordinato alla residenza in Italia del pensionato. In caso di trasferimento all'estero, ove non sia perfezionato il requisito minimo di anzianità sopra riferito, la quota erogata a titolo di integrazione al trattamento minimo verrà revocata. Inoltre, per l'area comunitaria, il trattamento minimo non è più esportabile (ivi compreso per le pensioni conseguite in regime autonomo) a seguito delle modifiche introdotte dal Regolamento n. 1247/92, in vigore dal 1 giugno 1992.

Altre incidenze della legge 407/90

La legge 407/90 rende altresì applicabili ai residenti all'estero i limiti di reddito fissati dall'articolo 6 della legge 638/83 (e successive integrazioni) per il diritto al trattamento minimo; del pari per quanto riguarda le regole di cumulo già previste in materia di pensione di anzianità e di vecchiaia con redditi da lavoro.

Legge di riforma 335/95

Si applica anche all'area delle convenzioni internazionali. I requisiti di anzianità stabiliti per ottenere la liquidazione della pensione in regime retributivo sono conseguibili anche mediante totalizzazione dei periodi esteri. L'istituto del trattamento minimo ai sensi dell'articolo 8 della legge 153/69 ha efficacia, nei limiti sopra descritti, soltanto nei confronti delle pensioni liquidate in regime retributivo e misto. Tale istituto viene infatti a cessare per le prestazioni liquidate esclusivamente in base al sistema di calcolo contributivo.

Anche sulle pensioni liquidate in regime internazionale competono le Maggiorazioni sociali, la tredicesima e la quattordicesima. Si ricorda che tali maggiorazioni non sono più esportabili in ambito comunitario da giugno (Reg. 647/05)

Alcune convenzioni bilaterali tra l'Italia e altri stati europei sulle assicurazioni sociali

JERSEY ED ISOLE DEL CANALE

Sommario:

CONVENZIONE in materia di assicurazioni sociali fra la Repubblica italiana ed il Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord.
Firmato il 28/11/1951

In vigore dal 1°/05/1973

ACCORDO AMMINISTRATIVO per l'applicazione della Convenzione sulle assicurazioni sociali tra la Repubblica italiana ed il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord del 28/11/1951.

Firmato l'11/02/1953

In vigore dal 1°/05/53

LEGGE DI RATIFICA n. 228 del 12/03/1953

Ratifica ed esecuzione della Convenzione in materia di assicurazioni sociali tra la Repubblica italiana e il Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord.

SCAMBIO DI NOTE fra l'Italia e la Gran Bretagna del 19/05/1958 e del 7/06/1967 relativi alla estensione all'isola di Jersey della convenzione sulle assicurazioni sociali del 28/11/1951.

SVIZZERA

Sommario:

CONVENZIONE fra la Repubblica italiana e la Confederazione Svizzera relativa alla sicurezza sociale.

Firmata il 14/12/1962

In vigore dal 1°/09/1964

LEGGE DI RATIFICA n. 1781 del 31/10/1963

Ratifica ed esecuzione della Convenzione fra l'Italia e la Svizzera relativa alla sicurezza sociale, con Protocollo finale e Dichiarazioni comuni, conclusa a Roma il 14/12/1962.

ACCORDO AMMINISTRATIVO concernente le modalità di applicazione della Convenzione del 14/12/62 relativa alla sicurezza sociale fra la Repubblica italiana e la Confederazione Svizzera.

Firmato il 18/12/1963

In vigore dal 1/09/1964

ACCORDO AGGIUNTIVO alla Convenzione fra la Repubblica italiana e la Confederazione Svizzera relativa alla sicurezza sociale del 14/12/1962.

Firmato il 4/07/1969

In vigore dal 1/07/1973

LEGGE DI RATIFICA n. 283 del 18/05/1973

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo aggiuntivo alla Convenzione tra l'Italia e la Svizzera relativa alla sicurezza sociale del 14/12/62, concluso a Berna il 4/07/1969.

PROTOCOLLO AGGIUNTIVO all'Accordo aggiuntivo italo-svizzero del 4/07/1969.

Firmato il 25/02/1974

In vigore dal 1°/07/1973

ACCORDO AMMINISTRATIVO Concernente l'applicazione dell'Accordo aggiuntivo del 4/07/69 che completa e modifica l'Accordo amministrativo del 18/12/1963.

Firmato il 25/02/1974

In vigore dal 1/07/1973

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 90 dell'8/2/1980

Esecuzione dell'Accordo fra Italia e Svizzera sulla retrocessione finanziaria in materia di indennità di disoccupazione per i lavoratori frontalieri, con Protocollo, scambio di Note e Accordo amministrativo, firmati a Berna il 12/12/1978.

ACCORDO fra l'Italia e la Svizzera sulla retrocessione finanziaria in materia di indennità di disoccupazione per i lavoratori frontalieri.

Firmato il 12/12/1978

In vigore dal 3/04/1980

SECONDO ACCORDO AGGIUNTIVO alla Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione Svizzera relativa alla sicurezza sociale del 14/12/1962.

Firmato il 2/04/1980

In vigore dal 1/02/1982

LEGGE DI RATIFICA n. 668 del 7/10/1981

Ratifica ed esecuzione del secondo Accordo aggiuntivo alla Convenzione fra la Repubblica italiana e la Confederazione Svizzera relativa alla sicurezza sociale del 14/12/1962, firmato a Berna il 2/04/1980.

ACCORDO AMMINISTRATIVO Concernente l'applicazione del Secondo Accordo aggiuntivo del 2/4/80 e la revisione dell'Accordo amministrativo del 18/12/1963.

Firmato il 30/01/1982

In vigore dal 1°/02/1982

SCAMBIO DI NOTE del 9/12/85 e del 17 e 26/03/86 che modificano l'Accordo amministrativo per l'applicazione dell'Accordo italo svizzero del 12/12/1978 concernente l'assicurazione - disoccupazione dei frontalieri.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 181 dell'11/02/87

Esecuzione dello scambio di lettere, effettuato a Berna il 9/12/85 ed il 17 e 26/03/86, che modifica l'Accordo amministrativo per l'applicazione dell'Accordo italo-svizzero del 12/12/78 concernente l'assicurazione - disoccupazione dei frontalieri.

Tratto da: www.inca.it